



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale

Ente di diritto pubblico L. 84/94 – C.F. 93083840897

Decreto Commissariale n. 07/20 del 22.01.2020

OGGETTO: Revoca della concessione demaniale marittima per licenza n.05/2017 assentita alla Ditta 74 S.r.l., relativa all'occupazione ad uso stagionale dal 01.04. al 31.10 di ciascun anno fino al 2020 di area demaniale marittima ricadente nel Porto di Catania presso la Banchina Dogana, con una pedana di mq.550 per posizionamento di telo per video proiezioni, ombrelloni, tavoli e sedie, divanetti e arredi vari, postazione infopoint di mq. 9, n.1 bancone bar mq. 16, n.2 banconi bar di mq.9 ciascuno, n.1 palco di altezza cm.80 di mq.12.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la Legge 28.01.1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, come novellata dal D. Lgs. 04.08.2016 n.169 e dal D. Lgs. 13.12.2017 n.232;

Visto il D.M. n.435 del 14.10.2019 di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

Vista la concessione demaniale marittima n.05/2017 assentita a favore della Ditta 74 S.r.l., C.F.05161630875, avente sede legale in Catania in Via Cardinale Dusmet – Palazzo della Dogana, PEC 74srl@pec.it, legalmente rappresentata dal Sig. SCARDILLI Alessandro, C.F. SCRLSN74MI9C35ID, nato a Catania il 19.08.1974 e ivi residente in Viale Mario Rapisardi n.192, relativa all'occupazione ad uso stagionale dal 01.04. al 31.10 di ciascun anno fino al 2020 di area demaniale marittima ricadente nel Porto di Catania presso la Banchina Dogana, con una pedana di mq.550 per posizionamento di telo per video proiezioni, ombrelloni, tavoli e sedie, divanetti e arredi vari, postazione infopoint di mq. 9, n.1 bancone bar mq. 16, n.2 banconi bar di mq.9 ciascuno, n.1 palco di altezza cm.80 di mq.12;

Visto il Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime nei porti di Augusta e Catania, approvato con Decreto Presidenziale n. 10/2017 del 08.11.2017 e Decreto Presidenziale n.61/2018 del 09.10.2018;

Vista la nota prot. n.13197/U/2019/DEM del 03.12.2019, mediante la quale questa Autorità ha avviato, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i., la procedura di revoca della concessione prevista dall'art.42 del Codice della Navigazione e dall'art.34 del citato regolamento d'uso del demanio marittimo di questa ADSP;

Vista la nota del 10.12.2019, assunta al prot. n.13573 del 11.12.2019, mediante la quale l'Avv. Giuseppe Sciuto, in nome e per conto della Ditta 74 S.r.l., ha formulato le osservazioni e scritti difensivi avverso il citato avvio della procedura di revoca della concessione;

Ritenuto che le osservazioni contenute nella richiamata nota dell'11.12.2019, distinte in quattro punti, non sono accoglibili per le seguenti ragioni di replica nello stesso ordine in cui sono contenute in nota:

1. Il presente procedimento di revoca della concessione è distinto e separato da quelli, inerenti la sussistenza di problematiche inerenti la sicurezza, fatti oggetto d'impugnazione innanzi al TAR.

Tali giudizi sono stati accolti unicamente nella fase cautelare e l'ultimo di questi – N.R.G. 1006/2019 -, peraltro, è stato solo parzialmente accolto.

Ad ogni buon conto, come chiaramente riportato nell'atto di avvio del procedimento, le ragioni sottese al nuovo procedimento non sono correlate ai precedenti provvedimenti.

2. Le nuove e sopraggiunte ragioni che hanno portato questa Autorità alla determinazione di procedere alla revoca della concessione con Codesto concessionario non implicano affatto che siano venute meno le ragioni di sicurezza, come riportato nella richiamata nota dell'11.12.2019.

Le problematiche connesse alla sicurezza nell'area dello sporgente Centrale e della banchina Dogana permangono interamente e questa Autorità ha sospeso i propri provvedimenti a motivo delle ricordate decisioni cautelari del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania.

Il nuovo provvedimento di revoca trae origine da fatti nuovi e sopraggiunti i quali si aggiungono alle ragioni già in precedenza comunicate, senza implicarne il venir meno.

3. La banchina Dogana è allo stato oggetto di progetti che ne rimoduleranno completamente l'uso, col trasferimento anche degli attuali concessionari dei pontili per la nautica da diporto e la destinazione dell'intera area al comparto peschereccio ed alle strutture ad esso connesse. La pianificata programmazione pertanto, necessità della disponibilità dell'intera area - e non permette un uso solo parziale della stessa - per la richiesta di contributi attualmente previsti a favore della politica comune della pesca (PCP).

L'attuale concessione della 74 s.r.l., peraltro, ha come data di naturale scadenza il 31 ottobre 2020.

La concessione inoltre, oltre all'applicazione dell'articolo 42 c.n., è soggetta alla prescrizione espressamente inserita in sede di rilascio, che *"..15. la Ditta concessionaria è consapevole che l'Autorità Portuale ha elaborato una nuova proposta di Piano Regolatore Portuale nella quale ha espletato la pianificazione del nuovo assetto del porto. La Ditta concessionaria è stata altresì edotta che, pertanto, l'Autorità Portuale potrebbe essere indotta ad una rivisitazione delle aree portuali e delle attuali destinazioni d'uso. Per quanto sopra il concessionario è invitato a dimensionare i propri investimenti soprattutto in opere tecnicamente inamovibili."*.

Questa Autorità, in conclusione, nell'ambito dei propri poteri di pianificazione strategica, non reputa di poter accogliere la richiesta di una diversa modulazione delle destinazioni d'uso pianificato per l'area in argomento.

4. La disponibilità manifestata con istanza del 13 maggio 2019 al trasferimento della concessione secondo le caratteristiche tecniche/architettoniche indicate nella previsione progettuale allegata all'istanza stessa, prevede unicamente l'arretramento di alcuni metri dell'area attualmente concessa.

Tale richiesta pertanto, oltre ad aggravare i già noti problemi di sicurezza con la realizzazione di una struttura ancora più impattante di quella in passato realizzata, non consentirebbe di superare alcuna delle necessità programmate da questa Autorità nell'ambito dei propri poteri di pianificazione dell'area e della destinazione d'uso che s'intende imprimere

Visto l'art.42, commi 1 e 3, del Codice della Navigazione, concernenti la revoca della concessione demaniale marittima;

Visti gli atti d'ufficio;

DECRETA



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

di revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 del Codice della Navigazione, la concessione demaniale marittima per licenza n.05/2017 assentita alla Ditta 74 S.r.l., relativa all'occupazione ad uso stagionale dal 01.04. al 31.10 di ciascun anno fino al 2020 di area demaniale marittima ricadente nel Porto di Catania presso la Banchina Dogana, con una pedana di mq.550 per posizionamento di telo per video proiezioni, ombrelloni, tavoli e sedie, divanetti e arredi vari, postazione infopoint di mq.9, n.1 bancone bar mq. 16, n.2 banconi bar di mq.9 ciascuno, n.1 palco di altezza cm.80 di mq.12.

Si dispone la notifica del presente provvedimento amministrativo all'indirizzo PEC 74srl@pec.it.

Il Commissario Straordinario
Prof. Emilio Errigo



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Orientale

Pagina non divulgabile all'esterno

Il Responsabile Area Demanio
Dott. Sebastiano Blandino

Il Dirigente dell'UTP
Dott. Attilio Montalto